

DAGLI EDIFICI AI LUOGHI DI LAVORO COSÌ CAMBIA LA SICUREZZA

GLI ULTIMI SVILUPPI DELLA LEGGE 46 IN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE EUROPEA

I D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia prevede sostanziali modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 46, sulle norme per la sicurezza degli impianti negli edifici civili e la estensione della sua applicazione anche agli ambienti di lavoro. Con l'entrata in vigore di tale decreto, prevista per il 30 giugno 2003, la legge n. 46/90 entrerà in pieno nel parco delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro. Un esame sul rapporto fra le normative.

Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, con gli articoli dal n. 107 al n. 121 ha apportato delle modifiche ad alcuni articoli della legge 5 marzo 1990 n. 46 sulle norme per la sicurezza degli impianti che sarebbero dovute entrare in vigore il 30 giugno 2002 ma che, ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 185, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, entreranno in vigore, salvo ulteriori proroghe, il 30 giugno 2003.



Entreranno in vigore
nel giugno 2003
le nuove disposizioni
sulla sicurezza
degli impianti
contenute
nel DPR 6 giugno 2001.
Ecco come cambia la legge
e gli obiettivi delle modifiche
decise dal legislatore.
Il campo di applicazione
della legge è stato
esteso a tutti
gli edifici
"qualunque ne sia
la destinazione"

■ Le modifiche alla legge n. 46/90

È ora interessante focalizzare il rapporto esistente fra la legge n. 46/90 e la legislazione di estrazione europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e vedere come influiscano su di essa le modifiche di prossima emanazione alla legge n. 46/90.

L'attenzione va rivolta all'art. 1 di questa legge che nella versione preesistente stabilisce l'ambito di applicazione circoscritto agli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile e che vengono individuati negli:

- a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso,

Dagli edifici ai luoghi di lavoro...

di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

Lo stesso articolo al comma 2 estende l'applicazione della legge in esame anche agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi e quindi ad edifici nei quali viene svolta un'attività lavorativa ma solo limitatamente agli impianti elettrici di cui al precedente punto a) e non anche agli altri impianti tecnici già presi in considerazione.

Con la modifica ora dell'art. 1 l'applicazione della legge n. 46/90, per espressa indicazione riportata nel testo, così come è stato riscritto con l'art. 107, viene estesa a tutti gli edifici "*qualunque ne sia la destinazione*", per cui sostanzialmente gli adempimenti di sicurezza relativi a tutti gli impianti tecnici contenuti nella stessa, e non più quindi solo agli impianti elettrici, essendo ora destinate le disposizioni della legge anche ai luoghi di lavoro, entrano sostanzialmente a far parte in pieno nelle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

■ Il rapporto tra la legge n. 46/90 e il D.P.R. n. 547/55

Sul rapporto esistente fra le norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e le norme tecniche del CEI riferite agli impianti elettrici, alle quali come è noto la legge 1° marzo 1968, n. 186, ha assegnata una presunzione di regola dell'arte, ha avuto modo di esprimersi la Corte di Cassazione III Sez. Penale che, con una sentenza del 13 giugno 1989, nel precisare la diversa natura delle norme del D.P.R.

Dagli edifici ai luoghi di lavoro così cambia la sicurezza

n. 547/55 e delle norme CEI, a carattere penale le prime e di natura tecnica le seconde, ha comunque dato valenza, in caso di contrasto, a quelle tecniche, aggiornate rispetto a quelle di legge, tanto da precisare che non è punibile ai sensi del D.P.R. n. 547/55 chi comunque si attiene ai dettami delle norme fissate dal CEI. Nella

sentenza, infatti, veniva sostenuto che *“il sistema sanzionatorio del decreto (il D.P.R. n. 547/55) si applica alla violazione di prescrizioni in esso contenute il cui ambito sia coincidente con il precetto della norma CEI, così inteso il principio di tassatività che esso accoglie, ma esso deve ritenersi derogato, per obiettiva incompatibilità, da prescrizione di norme tecniche che dettano nuove e più garantiste misure di protezione antinfortunistica, ancorché prive di sanzioni, la cui osservanza risulti imposta da provvedimento amministrativo adottato per disposto della legge n. 186/68 e di altro atto avente forza di legge”*.

La legge n. 46/90, con una formula analoga a quella utilizzata dal legislatore con la legge n. 186/68, ha ribadito con l'art. 7 l'obbligo a carico delle imprese installatrici di eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte precisando che *“i materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione tecnica vigente in mate-*

ria, si considerano costruiti a regola d'arte”. Analogamente il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 46/90, con l'art. 5 precisa che *“gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI nonché alla legislazione tecnica vigente si considerano costruiti a regola d'arte”*.

Con un'altra sentenza, la n. 5613 del 5 giugno 1996, la Corte di Cassazione, rigettando la richiesta di un ricorrente di annullare un provvedimento preso da un organo di vigilanza in materia di verifica di un impianto elettrico installato in un luogo



di lavoro, ha precisato il rapporto esistente fra la legge n. 46/90 ed il D.P.R. n. 547/55 sostenendo che la prima non ha sopperito assolutamente il secondo e che essa in effetti si è andata ad aggiungere al parco normativo esistente in Italia in materia di sicurezza, estendendo agli impianti civili disposizioni ed adempimenti prima riservati agli ambienti di lavoro. Infatti secondo tale sentenza la legge n. 46/90 è una “di-

sciplina ampliativa ed estensiva, con cui ai precedenti obblighi preventivi ne sono stati aggiunti altri per tutte le attività ed è stata prevista una regolamentazione pure per gli immobili adibiti ad uso civile. Pertanto la normativa in esame non ha abrogato, in via generale, né espressamente né tacitamente quella stabilita dalla disciplina fondamentale in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.P.R. n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956)”.

Invero si è sempre considerato che la legge n. 46/90 fosse in pratica destinata solo agli edifici civili; in realtà si può affermare che il legame esistente fra la legge n. 46/90 e le norme di sicurezza sul lavoro, fondato alla fin fine solo sulla sicurezza degli impianti elettrici, non ha mai avuto in sostanza effetti soddisfacenti tanto che limitati si contano i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro per gli inadempimenti legati all'applicazione della legge n. 46/90.

■ Violazioni di rilevanza penale

Con la estensione a tutti gli impianti ed a tutti i luoghi di lavoro prende valenza ora l'intervento degli organi di vigilanza nei confronti dei committenti datori di lavoro, dei progettisti e degli installatori di impianti destinati ad edifici dove devono prestare la loro attività lavoratori subordinati o ad esso equiparati, da sottoporre quindi a tutela ai fini della prevenzione degli infortuni, ed assume vigore l'applicazione di provvedimenti di natura penale che sono propri delle carenze ed inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Dagli edifici ai luoghi di lavoro così cambia la sicurezza

La legge n. 46/90 come è noto è destinata a committenti, progettisti ed installatori nei confronti dei quali fissa degli obblighi di sicurezza inerenti gli impianti tecnici delle unità immobiliari ed in essa sono stabilite a carico degli inadempienti delle sanzioni amministrative ed, in particolare, per le imprese installatrici sono previsti provvedimenti di sospensione dall'apposito registro o dall'albo ed a carico dei professionisti inadempienti provvedimenti disciplinari.

È chiaro che allorquando i committenti sono anche datori di lavoro ed i progettisti e gli installatori sono impegnati per impianti destinati ad ambienti di lavoro, tutti questi devono sottostare anche a tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia prevenzionistica applicabili e costituite dal D.Lgs. n. 626/94 e da tutte le altre norme di legge preesistenti da questo fatte salve (DPR 547/55, DPR n. 164/56, ecc.).

■ Il ruolo del D.Lgs. n. 626/94: anello di congiunzione

A tal punto è da far presente che per il principio di "legalità", posto in evidenza dalla stessa Corte di Cassazione nella citata sentenza del 1989, le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 547/55 e da altre norme in materia di sicurezza sul lavoro di natura penale non possono estendersi automaticamente alle inosservanze della legge n. 46/90. L'anello di congiunzione fra le disposizioni di sicurezza degli impianti di cui alla legge n. 46/90 e quelle di sicurezza del lavoro in genere è, comunque, rappresentato dagli art. 6 e 36 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e suc-

cessive modificazioni che ha recepito le norme comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro. L'art. 6 al comma 1 dispone che i progettisti degli impianti rispettino i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e

esclusivamente alle norme di quel decreto). Lo stesso D. Lgs. n. 626/94 prevede sanzioni penali per i progettisti, i fabbricanti e gli installatori che non osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Tra le leggi implicitamente richiamate



scelgano macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Lo stesso articolo con il comma 2 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e con il comma 3 stabilisce che gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza (l'art. 7 del D.P.R. n. 547/55 legava la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature nonché l'installazione di impianti

dalla norma penale in bianco di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 626/94, come facenti parte della intera legislazione vigente nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro, non ci sono dubbi che rientrino le disposizioni della legge n. 46/90 in quanto questa tratta proprio della sicurezza degli impianti. Per cui in sostanza la legge n. 46/90 - oggi per quanto riguarda gli impianti elettrici e domani, con la modifica prevista, per tutti gli impianti tecnici indicati nella stessa legge ed installati nei luoghi di lavoro, risulta penalmente sanzionata sia pure in maniera indiretta attraverso l'art. 6 del D.Lgs. n. 626/94, ed alle inosservanze alle disposizioni in essa contenute, configurandosi delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro - è applicabile pertanto il nuovo sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 758/94.

Competente ad intervenire è l'orga-

Dagli edifici ai luoghi di lavoro così cambia la sicurezza

no di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 19 dello stesso decreto legislativo, il quale è tenuto ad attuare le procedure da esso previste e consistenti nella prescrizione finalizzata a far eliminare l'inosservanza (resta fermo comunque l'obbligo di riferire il reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del cpp), nella verifica dell'ottemperanza, nell'ammissione al pagamento ridotto e nella estinzione del reato in caso di adempimento alla prescrizione e di avvenuto versamento della somma dovuta.

Si è sempre considerato che la legge n. 46/90 fosse in pratica destinata solo agli edifici civili

Nel caso, invece, di inadempienze alle disposizioni di cui alla legge n. 46/90 per impianti installati in edifici civili nei quali non viene svolta alcuna attività lavorativa, le violazioni assumono una rilevanza esclusivamente amministrativa e ad esse sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche del sistema penale per

quanto riguarda le contestazioni, il pagamento delle sanzioni e l'eventuale ricorso per l'illecito amministrativo contestato. In tal caso l'organo amministrativo competente ad

applicare le sanzioni, così come esplicitamente indicato nel D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (art. 10), è l'UPICA, che costituisce l'ufficio periferico al quale sono attribuiti i compiti del Ministero competente individuato nel Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle Attività Produttive.

■ Responsabilità del datore di lavoro

D'altro canto l'articolo 36 del D.Lgs. n. 626/94 lega gli obblighi e le responsabilità del committente e del proprietario a quelli propri del datore di lavoro allorquando gli impianti

sono installati in edifici destinati ad attività lavorative. Il comma 1 di tale art. 36 dispone che il datore di lavoro debba mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature che soddisfino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili intendendo quale attrezzatura, per definizione contenuta nello stesso decreto, *“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”*. In più il datore di lavoro è tenuto, comunque, a fare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, una valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e ad adottare tutte le misure possibili e fattibili suggerite dalla tecnica per ridurre al minimo i rischi individuati. A tal punto si innesta un delicato rapporto fra il committente datore di lavoro e l'esecutore degli impianti tecnici destinati ai luoghi di lavoro in quanto di fatto può originarsi un concorso di responsabilità fra queste due figure con l'aggravante che se le carenze in materia di sicurezza dovessero sfociare in eventi infortunistici alle contravvenzioni subentrerebbero reati ben più gravi legati alle eventuali lesioni ed al danno arrecato ai lavoratori.

Le imprese installatrici, infatti, con il rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge n. 46/90, corredata della relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e, ove prevista, della documentazione di progettazione, e con l'apposizione quando prevista della marcatura CE, attestano la regolarità e la conformità degli impianti stessi alle disposizioni tecniche ed europee applicabili al caso particolare assumendosene la responsabilità, men-

tre il datore di lavoro ha a suo carico alla fin fine l'onere comunque di verificare se gli impianti messi a disposizione dei suoi dipendenti siano idonei e sicuri e di fare altresì una valutazione di tutti i rischi attinenti alla propria attività ivi compresi i rischi legati agli impianti installati o forniti da altri soggetti, sia pure essi legati agli obblighi rivenienti dalla applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro. È noto che le dichiarazioni e le marcature, secondo anche gli indirizzi recentemente forniti dalla giurisprudenza, non costituiscono una garanzia assoluta di sicurezza e non offrono, essendo delle attestazioni di parte, piena affidabilità ai datori di lavoro i quali sono tenuti in ogni caso ad eliminare o far eliminare eventuali vizi, difetti o carenze palesi negli impianti che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ed individuabili facendo ricorso alla normale diligenza ed al comune senso del pericolo. Ciò comporta la massima cautela da parte dei committenti datori di lavoro nella scelta dei progettisti e delle imprese installatrici (culpa in eligendo), nella verifica della loro affidabilità e nel controllo del “prodotto” fornito, controllo che assume notevole importanza se si pensa che la maggior parte degli impianti tecnici di cui alla legge n. 46/90 non è tutelata da un regime di verifiche obbligatorie.

■ Considerazioni conclusive

In conclusione, dal punto di vista sopra rappresentato si può esprimere un giudizio positivo sulla nuova versione della legge n. 46/90 in quanto essa, con la estensione a tutti gli edifici qualunque ne sia la destinazione

e quindi anche a quelli adibiti ad attività lavorativa, interviene ad arricchire il quadro normativo generale sulla sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro e dà rilevanza penale ad adempimenti finora gravemente ignorati nella legislazione sulla prevenzione degli infortuni, quali ad esempio il progetto, la dichiarazione di conformità, gli adeguamenti degli impianti ed i riferimenti alle normative tecniche.

Certo sarebbe stato più opportuno che il legislatore in occasione delle modifiche da apportare alla legge 46/90 avesse messo maggiormente in evidenza che essa è destinata a tutti i luoghi sia di vita che di lavoro e che, per una certa chiarezza di cui nella materia si avverte l'assoluto bisogno dato l'accavallarsi di disposizioni nazionali e comunitarie, avesse introdotto degli elementi di coordinamento e di raccordo fra questa (la 46/90) e le leggi già vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ciò per evitare un artificioso ricorso a ponti ed anelli di collegamento fra le varie norme di legge e soprattutto per evitare palleggiamenti di competenze, incombenze e responsabilità che possono finire per vanificare il funzionamento effettivo della stessa legge.

■ Per saperne di più

È possibile, visitando il portale per gli specialisti della sicurezza www.insic.it, consultare tutti gli articoli pubblicati fino all'anno 2002 sull'argomento, cliccando nella sezione “Letteratura” le seguenti parole: “Legge 46/90” e “Decreto legislativo 626/94”.